

## Ufficio Studi CODAU

*"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau".*

### **ANALISI SINTETICA E COMMENTO alla LEGGE 6 novembre 2012, n. 190**

*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (GU n.265 del 13-11-2012 )*

[La legge n. 190/2012](#), entrata in vigore il 28/11/2012, è costituita da due soli articoli di cui il primo comprende ben 83 commi. Il secondo articolo fa riferimento alla clausola di invarianza della spesa.

L'Ufficio Studi evidenzia che, ancora una volta, ci si trova di fronte ad un provvedimento *omnibus* che riguarda svariati settori. Gli interventi sparsi in molte parti del testo non sono del tutto chiari ed esaustivi e rendono molto difficile l'opera di coordinamento tra le diverse norme.

E' riportato pertanto un sintetico commento con la sequenza dei commi di particolare interesse per l'Università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare i successivi interventi che saranno effettuati per l'applicazione delle norme contenute nel provvedimento.

Le norme contenute nel complesso articolato, prendono le mosse dal recente Rapporto della "Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione", istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione pubblica Patroni Griffi. La Commissione ha analizzato il complesso fenomeno della corruzione nella P.A. risalendo a due distinte cause: una economica e l'altra socio-culturale.

La Commissione rileva che il livello di corruzione dipende da vari fattori quali la presenza di posizioni monopolistiche di rendita, l'esercizio di poteri discrezionali, la mancanza del grado di trasparenza e di *accountability* o di *responsabilizzazione*.

Una concreta ed efficace politica di repressione del citato fenomeno deve porsi anche l'obiettivo di favorirne la prevenzione, intervenendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici e, quindi, sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa e dei controlli interni. In buona sostanza si sta parlando dell'etica dell'amministrazione pubblica.

L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (come la Convenzione ONU di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo).

E' stato altresì tenuto conto, come pure illustrato nella relazione di accompagnamento alla legge in parola, delle raccomandazioni formulate all'Italia dai gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La Convenzione OCSE e il Working Group on Bribery (WGB) - L'Italia ha firmato e ratificato, con la legge n. 300 del 29 settembre 2000, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997. Dal 4 luglio 2001 sono pienamente efficaci in Italia anche le norme penali introdotte dal nostro paese in esecuzione della

**Il comma 2** dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 ha modificato la normativa previgente, prevedendo che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2009 operi anche come Autorità nazionale anticorruzione, con poteri istruttori, consultivi e di vigilanza ed ispettivi sulla corretta applicazione della normativa anticorruzione.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 e in attuazione dell'art.6 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, era stato designato quale Autorità Nazionale Anticorruzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, (art. 68, commi 5 e 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Con D.P.C.M. del 2 ottobre 2008 tale Autorità è stata individuata nel Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Commissione per la valutazione istituita con il decreto legislativo n. 150/2009, viene, pertanto, potenziata con nuove funzioni e tutele dal punto di vista del rafforzamento dell'autonomia e dell'indipendenza oltre a quelle che le sono già riconosciute e che riguardano le funzioni di valutazione, la trasparenza dei sistemi di valutazione, la verifica e la comparabilità degli indici di andamento della gestione.

Il recente articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, ha previsto che, allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come Autorità nazionale anticorruzione, è preposto un Presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, della medesima legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione.

Le nuove competenze della Civit come *Autorità Nazionale Anticorruzione* sono di:

- analizzare le cause e i fattori della corruzione ed individuare gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- esprimere pareri facoltativi agli organi e alle Amministrazioni pubbliche in materia di

---

Convenzione. In seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OSCE), l'Italia partecipa al Working Group on Bribery, cioè il Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali.

Ancora la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e Intergovernmental Working Group (Implementation Review Group - IRG) - L'Italia ha anche ratificato, con legge di autorizzazione alla ratifica del 3 agosto 2009, n. 116, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata nel 2003 e firmata dal nostro Stato il 9 dicembre 2009.

In seno alla Conferenza degli Stati Parte (COSP) prevista dalla Convenzione ONU anti-corruzione (UNCAC), è stato istituito l'Intergovernmental Working Group (IRG) che ha lo scopo di verificare il processo di revisione e di individuare le problematiche oltre alle best practices, per fornire agli Stati l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per l'applicazione della Convenzione etc.

conformità delle condotte dei funzionari pubblici alla legge e ai codici di comportamento, e in materia di autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001;

- esercitare ampi poteri ispettivi e di vigilanza, mediante richiesta di notizie, atti e documentazione, sull'effettiva predisposizione delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione;
- riferire annualmente al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Sono anche individuate nuove funzioni al Dipartimento della funzione pubblica in particolare promuovere norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, predisporre il Piano nazionale anticorruzione ed assicurare, in materia, l'efficace e necessario canale di comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e la stessa Commissione di valutazione di cui al D.lgs. n. 150/2009. Il Dipartimento definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima normativa, e i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per prevenire sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi.

**I commi 5 e ss.** del medesimo articolo 1 della L. n. 190/2012 prevedono una serie di obblighi ed adempimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche centrali. Le stesse amministrazioni sono tenute a predisporre un piano triennale di prevenzione della corruzione da cui emerge l'effettuazione di una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, con l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Allo scopo è stata emanata la circolare della Funzione Pubblica n.1 del 25 gennaio 2013 [http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare%20n1\\_2013.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1051175/circolare%20n1_2013.pdf) che detta specifiche indicazioni sulla procedura di nomina del responsabile anticorruzione, sulle caratteristiche, le modalità organizzative adottabili, etc. In particolare si ricorda che il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34 bis, comma 4, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Con riferimento ai compiti del responsabile anticorruzione, le norme prevedono che debba:

- 1) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- 2) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- 3) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- 4) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- 5) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- 6) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede consistenti responsabilità per il caso d'inadempimento. In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che *"La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."*

La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

La realizzazione da parte di un'Amministrazione di un Piano di prevenzione, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 190, deve avere le seguenti finalità:

- individuare quelle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, eventualmente raccogliendo le proposte dei dirigenti;
- prevedere per le attività di cui al punto precedente, meccanismi di formazione, di attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Su questi aspetti sono in corso valutazioni circa la posizione della Civit che ritiene applicabili anche alle università alcune delle norme indicate (commi 5, 6 e 7) e il Codau e la Crui che ritengono sia necessario la costituzione di un apposito tavolo che studi le modalità di applicazione più opportune per gli atenei in considerazione dello specifico riferimento operato dalle norme in oggetto alle amministrazioni centrali. La stessa circolare della Funzione Pubblica sul punto non è esaustiva. Una delle questioni interpretative aperte è rappresentata dall'apparente contrasto tra il comma 59 che estende i primi 57 commi dell'art. 1 della legge a tutte le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 ad esempio il comma 34 dell'art. 1 della stessa legge che invece sembrerebbe restringere il campo di applicazione. Nel frattempo la Civit ha pubblicato sul proprio sito due prospetti che sintetizzano gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 190/2012 <http://www.civit.it/?p=7336>.

Ovviamente le Università sono tenute ad osservare le norme ad applicazione immediata (es. quelle che modificano il procedimento amministrativo, il codice dei contratti, il testo unico sul pubblico impiego etc.)

Il **comma 12** prevede che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponda ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano previsto, di aver osservato le prescrizioni di legge di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Nel caso di avvio del procedimento disciplinare, ai sensi del **comma 13 della legge in esame**, al responsabile non può essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Il **comma 14** dispone che quando siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione individuate dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare.

I dipendenti che violano le citate misure di prevenzione individuate dal Piano ne rispondono sotto il profilo disciplinare.

Il **comma 15** sancisce il principio fondamentale della trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e dell'articolo 1 della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

La trasparenza è garantita attraverso la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Il **comma 16** dell'articolo 1 della legge n. 190 individua le seguenti attività più esposte al fenomeno della corruzione:

- le autorizzazioni o concessioni;
- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui al decreto legislativo n. 150/2009. Il presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge (comma 26).

Le informazioni pubblicate sui siti web devono essere trasmesse alla C.I.V.I.T. (comma 27).

L'applicazione del presente comma è subordinata all'adozione di uno specifico Decreto ministeriale (comma 31).

L'applicazione del comma riguardo la lettera b) -trasparenza scelta del contraente- è immediatamente precettiva (comma 32). La mancata applicazione del presente comma è fonte di responsabilità dirigenziale e da disservizio (comma 34).

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art.11 del Dlgs. 150/2009, come *“accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo*

*di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità”* costituisce ora *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il **comma 17** contiene una norma che attribuisce la facoltà alle PP.AA. e a tutte le stazioni appaltanti di inserire nei bandi, avvisi o lettere di invito per la selezione del contraente volta alla stipula di contratti pubblici per l'affidamento di lavori, la fornitura di servizi o di beni, cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste tassativamente stabilite dall'art.46 comma 1bis del Dlgs. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Il **comma 19 e ss.** introduce un'importante modifica al comma 1 dell'articolo 241 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 163/2006. Si prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo codice, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

Tale disposizione si applica anche alle controversie riguardanti concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili e secondo le seguenti modalità:

- qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici;
- qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- la pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara;
- ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

La nuova disposizione introduce nuovamente restrizioni alla facoltà per le PP.AA. di risolvere le controversie inerenti, le fasi di esecuzione dei contratti pubblici, non quelle di affidamento, mediante l'arbitrato rituale. La clausola compromissoria, di cui all'art. 808 del codice procedura civile, deve essere espressamente prevista dal bando, dall'avviso o dalla lettera di invito e, in ogni caso, l'arbitrato dovrebbe essere autorizzato dall'organo di governo dell'ente, non dal dirigente.

I **commi 28 e 29** stabiliscono che le amministrazioni provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I

risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. Inoltre, ogni amministrazione pubblica evidenzia, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni alla P.A. ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Sarà necessaria l'adozione di uno specifico Decreto ministeriale (comma 31).

Il **comma 30** prevede che ogni P.A. renda accessibile ai soggetti interessati, quindi non solo ai soggetti istanti o ai soggetti destinatari del provvedimento, mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata, firma digitale) servizi in rete erogati mediante identificazione informatica carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Il diritto di accesso resta regolato, nei presupposti e in ogni altro aspetto sostanziale, dalla Legge 241/1990. L'applicazione del presente comma è subordinata all'adozione di uno specifico Decreto ministeriale (comma 31).

Il **comma 31** riguarda gli obblighi di trasparenza delle PP.AA. definiti dai commi 15, 16, 29 e 30. Mediante una norma di delegificazione si rinvia a provvedimenti ministeriali da adottarsi entro il 28 maggio 2013.

La pubblicità delle procedure di scelta del contraente resta assoggettata alla specifica normativa di cui al Dlgs. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il **comma 33** stabilisce le sanzioni per il caso di mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni.

Il **comma 32** stabilisce che le informazioni inerenti la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), debbano essere pubblicate sul sito web di ciascuna P.A.. Le informazioni da pubblicare sono definite dalla Legge stessa e sono:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

La pubblicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Tali informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all'AVCP secondo modalità che l'AVCP stabilirà in apposita deliberazione. L'AVCP ogni anno trasmette alla [Corte dei Conti](#) l'elenco delle PP.AA. inadempienti. E' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 per il rifiuto o l'omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 per il caso siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri.

Il **comma 35** rinvia a un successivo decreto legislativo che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, avente lo scopo di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a

carico delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno:

- la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica;
- la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela;

- tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. La disciplina specifica che i formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Lo schema di decreto è stato predisposto in data 21 gennaio 2013 [http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/01/trasparenza\\_PA-bozza.pdf](http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/01/trasparenza_PA-bozza.pdf)

Il **comma 37** aggiunge all'articolo 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1-ter sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge». Com'è noto, la legge 241/90 è la legge che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 1 di tale legge, "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza .....".

Tali criteri devono essere applicati sia dalle Pubbliche amministrazioni che dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. Si tratta dei casi in cui compiti di rilievo pubblicistico sono affidati a soggetti estranei all'organizzazione amministrativa. Si pensi, ad esempio, ai concessionari di opere e servizi pubblici, alle varie ipotesi di esternalizzazione che si realizzano quando una Pubblica amministrazione si appoggia a una gestione esterna per offrire servizi a costi più bassi o per carenza di risorse.

La novità introdotta dalla Legge 190/2012 è che, da ora in poi, questi ultimi soggetti dovranno svolgere i propri compiti : «con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

La Legge si riferisce indubbiamente agli istituti di garanzia introdotti dalla 241/90 quali la partecipazione al procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi, oltre



che alle garanzie poste a tutela delle posizioni dei privati coinvolti nel caso di esercizio del potere di autotutela amministrativa.

**Il comma 38 introduce** all'articolo 2 (Conclusione del procedimento) della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 il seguente periodo: *“Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto”.*

Il nuovo testo dell'articolo 2, comma 1 della Legge 241/90 risulta quindi essere il seguente:

“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

La Legge 190 introduce un nuovo strumento di semplificazione; si consente, infatti, alla Pubblica amministrazione che ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza della domanda di rispondere con un provvedimento sintetico. Si è fatto un paragone del provvedimento rilasciato in forma sintetica con l'istituto della sentenza breve introdotta nel processo amministrativo. In realtà il paragone non è del tutto corretto. Infatti, mentre la sentenza breve può essere pronunciata indipendentemente dall'accoglimento o meno del ricorso, il provvedimento in forma sintetica o “provvedimento breve” come qualcuno già lo chiama non potrà essere adottato ove l'amministrazione ravvisi la “manifesta infondatezza” dell'istanza ma solo ove questa debba essere respinta.

L'esigenza sottesa a tale modifica normativa è senz'altro quella di realizzare un'ulteriore semplificazione a accelerazione dell'azione amministrativa. Ancora però non è stato chiarito se i privati i cui interessi sono coinvolti nel procedimento debbano o meno essere informati della possibilità della definizione del procedimento in forma semplificata al fine di consentire loro di esprimere la propria valutazione in merito.

Non bisogna dimenticare che vi sono principi del procedimento amministrativo che non possono essere disapplicati a favore della semplificazione. Basti pensare al principio del contraddittorio in base al quale al privato deve essere garantita la più ampia partecipazione al procedimento.

Non bisogna neppure dimenticare che la possibilità di concludere il procedimento con una motivazione sintetica deve comunque rispettare la norma generale che disciplina la motivazione del provvedimento amministrativo, ovvero l'articolo 3 della Legge 241/90 ai sensi del quale la motivazione deve indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

**Il comma 39** prevede che, al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere al fine di prevenire gli abusi del lavoro flessibile nella P.A. di cui all'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso gli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche

amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento e sono trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei suoi specifici compiti già trattati nei precedenti paragrafi e, in particolare, dai commi 1 a 14 dell'articolo 1 della legge n. 190.

Il **comma 41** modifica l'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'introduzione dell'articolo 6-bis. Il nuovo articolo 6-bis della legge n. 241/90 detta una disciplina avente, la finalità di prevenire eventuali conflitti di interessi che i responsabili dei procedimenti potrebbero essere portatori e, pertanto, ha lo scopo di evitare l'insorgere di fenomeni di illegalità e di corruzione. Il responsabile del procedimento è tenuto ad astenersi nel caso in cui l'adozione di pareri, valutazioni tecniche o dei provvedimenti finali, possa determinare un conflitto di interessi e a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma introduce in maniera espressa un dovere di astensione per il funzionario che si trovi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi che, per la verità, già si riteneva sussistente in quanto strettamente correlato coi principi di imparzialità e di trasparenza che caratterizzano l'attività della Pubblica amministrazione.

Il conflitto si manifesta quando l'azione del responsabile del procedimento contrasta, per le modalità e le finalità, con il rispetto dei principi generali che dovrebbero governare la medesima azione amministrativa, tra cui i principi dell'imparzialità e del buon andamento affermati dall'articolo 97 della Costituzione, nonché dalla stessa legge n. 241/90, secondo cui l'attività amministrativa deve essere retta, tra l'altro, dal criterio di imparzialità, della pubblicità e della trasparenza. Si fa a questo proposito l'esempio dei concorsi pubblici con la violazione della regola dell'anonimato o nel caso del venir meno del requisito dell'imparzialità quando il commissario abbia avuto rapporti di collaborazione di tipo patrimoniale con uno o più candidati. La prevenzione di situazioni di conflitto di interessi che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente è stata prevista, nell'ambito del conferimento degli incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, dalla modifica del comma 5 dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 che introduce un nuovo adempimento a carico delle amministrazioni pubbliche o private (enti pubblici economici e soggetti privati), cioè sia di quelle di appartenenza del dipendente che quelle presso cui il medesimo svolge il suo incarico. Infatti, le amministrazioni, nell'autorizzare gli incarichi ai dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, sono tenute a verificare anche l'insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al medesimo dipendente, ed essere fonte di abusi e di illegalità. Sarà da capire la portata della questione del conflitto potenziale.

La legge non indica le conseguenze della violazione di tale disposizione da parte del funzionario. Resta da capire se il provvedimento adottato sia da considerarsi annullabile per violazione di legge (cioè della disposizione dell'articolo 6 bis) o addirittura nullo. La nullità qualche problema lo crea. Infatti, se è vero che la previsione di una simile disposizione in una legge finalizzata a reprimere la corruzione dei pubblici dipendenti ne rafforza il significato al punto di farla considerare norma imperativa, è anche vero che nel diritto amministrativo la nullità dell'atto costituisce una categoria chiusa e un provvedimento non si può considerare nullo se non ricorra una delle ipotesi previste o se la legge non lo prevede espressamente.

Il **comma 43**, nel modificare i commi 12,13 e 14 dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2012 in materia di conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici, introduce l'obbligo a carico delle

amministrazioni pubbliche di avviare la trasmissione telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro un determinato termine, degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi anche gratuiti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo. Tale misura ha lo scopo di rendere più trasparente la trasmissione dei dati concernenti, i compensi erogati ai dipendenti pubblici anche al fine di prevenire eventuali abusi o illegalità come il pagamento di somme non dovute o superiori a quelle dovute, in violazione della normativa vigente in materia.

Il nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal **comma 42, lett. l)** dell'articolo 1 L. n. 190/2012, impone chiari limiti e divieti nei confronti dei dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Relativamente, infine, alle incompatibilità dei dipendenti pubblici disciplinate dall'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il comma 42 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 ha introdotto il nuovo comma 3-bis dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, il quale rinvia ad appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, l'individuazione, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 1, comma 2, del citato D.lgs. n.165/2001.

E' modificato il comma 5 dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Tale modifica prevede che il conferimento di incarichi ai dipendenti, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità tali da escludere situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Un'altra modifica introdotta dalla legge n. 190 è quella che stabilisce i nuovi tempi entro cui i soggetti pubblici e privati sono tenuti a comunicare il compenso corrisposto al dipendente incaricato. La normativa previgente prevedeva il termine del 30 aprile di ogni anno mentre con la novella, venendo meno il citato unico termine, stabilisce un più stringente intervallo temporale fissato entro i successivi quindici giorni dall'erogazione del medesimo compenso. La riduzione dei tempi di comunicazione concernenti i compensi corrisposti consentirà la verifica immediata circa la sussistenza o meno di abusi o di violazione della normativa vigente in materia di limiti agli emolumenti percepiti, nel corso dell'anno, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni.

Considerata la rilevanza delle modifiche introdotte nell'art.53 del Dlgs 165/2001, si ritiene utile riportare il raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina evidenziando in grassetto gli interventi operati dalla legge 190.

**Art. 53 del D.lgs. 165/2001****Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.**

<b>PRECEDENTE VERSIONE</b>	<b>VERSIONE DOPO LA LEGGE N. 190/2012</b>
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina	1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni	1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati	2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.	3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
	<b><u>3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.</u></b>
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla	4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla

legge o da altre fonti normative.	legge o da altre fonti normative.
<p>5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.</p>	<p>5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione <b><u>o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.</u></b></p>
<p>6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:</p> <p>a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p>b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p>c) dalla partecipazione a convegni e seminari;</p> <p>d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;</p> <p>e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p>f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p>f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione</p>	<p>6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:</p> <p>a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p>b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p>c) dalla partecipazione a convegni e seminari;</p> <p>d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;</p> <p>e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p>f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p>f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.</p>
<p>7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.</p> <p>In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi</p>	<p>7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. <b><u>Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</u></b></p> <p>Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.</p> <p>In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi</p>

<p>sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>	<p>sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>
	<p><b><u>7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebita percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.</u></b></p>
<p>8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>	<p>8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>
<p>9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.</p> <p>In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.</p>	<p>9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.</p> <p><b><u>Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.</u></b></p> <p>In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.</p>
<p>10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale</p>	<p>10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale</p>

<p>che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.</p>	<p>che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.</p>
<p>11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.</p>	<p><b><u>11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.</u></b></p>
<p>12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.</p> <p>Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.</p>	<p><b><u>12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.</u></b></p> <p><b><u>Entro il 30 giugno di ciascun anno</u></b> e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.</p>
<p>13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.</p>	<p><b><u>13. Entro il 30 giugno di ciascun anno</u></b> le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.</p>
<p>14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23</p>	<p>14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23</p>

<p>dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.</p> <p>Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.</p> <p>Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza</p>	<p>dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.</p> <p>Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico <b><u>nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto.</u></b> Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.</p>
<p>15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.</p>	<p>15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.</p>
<p>16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi</p>	<p>16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.</p>
<p>16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente</p>	<p>16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente</p>



<p>articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</p>	<p>articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</p>
	<p><b><u>16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.</u></b></p>

Il **comma 44** modifica integralmente l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165/2001 concernente la disciplina del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed alle sue nuove finalità. Il nuovo comma 1 dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001 assegna al Governo la competenza a definire un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da consegnare al dipendente al momento dell'assunzione, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

In particolare il codice dovrà prevedere il divieto di chiedere o accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Il nuovo comma 3 dell'articolo 54 prevede che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del licenziamento di cui all'articolo 55-quater, comma 1 del medesimo articolo 54 D.lgs. n. 165/2001. I nuovi adempimenti delle amministrazioni sono i seguenti:

- la definizione, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al predetto comma 1, al quale si applica la predetta normativa sulle responsabilità disciplinari e civile. Al riguardo, ai fini della definizione dei predetti Codici, la CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- la vigilanza dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura, delle strutture di controllo interno e degli uffici di disciplina sull'applicazione dei Codici;
- la verifica annuale dello stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi;

- l'approvazione dei predetti Codici da parte del Governo e delle stesse amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima L. n. 190/2012.

Il **comma 46** dell'articolo 1 della legge n. 190 introduce l'articolo 35-bis al decreto legislativo n. 165/2001 il quale prevede, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, espressi divieti di adibire, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) a far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) a essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) a far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La citata disposizione integra le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione delle commissioni concorsuali e la nomina dei relativi segretari. La norma si presenta di complessa applicazione sia perché un'amministrazione deve ottenere le informazioni dagli stessi soggetti che ritiene debbano far parte di una commissione; inoltre pone alcuni problemi di costituzionalità con riferimento alla valutazione della sola sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 47** aggiunge al comma 2 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la disposizione secondo la quale gli accordi tra le amministrazioni devono essere motivati, con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Il **comma 48** prevede un'espressa delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per la definizione di una disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi. Com'è noto, il superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, senza che ciò si sia verificato senza un giustificato motivo, costituisce un illecito amministrativo soggetto a specifiche sanzioni disciplinari nei confronti del responsabile del medesimo procedimento.

Il **comma 49** prevede un'espressa delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

I criteri e i principi direttivi cui si dovrà attenere il Governo sono quelli previsti dal successivo comma 50, e cioè:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferimento di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi

di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento e i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico.

La norma necessita di interventi successivi e quindi ancora non si è in grado di capire l'effettiva portata delle disposizioni.

Il **comma 51** ha previsto l'inserimento dell'articolo 54-bis al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro. È ribadito che il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente ovviamente fuori dai casi di calunnia e/o diffamazione. La norma ha la finalità di tutelare i dipendenti pubblici che denunciano illeciti alle autorità competenti o ai propri superiori gerarchici. La tutela è assicurata mediante il divieto di rivelare il nome del denunciante, mediante la sottrazione della nota contenente la denuncia all'accesso e mediante il divieto di sanzionare, licenziare e sottoporre a misure discriminatorie il denunciante. L'identità del denunciante può essere resa nota solo ove ciò sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Il **comma 58** introduce una rilevante modifica all'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e prevede l'immediata risoluzione del contratto di appalto da parte del responsabile del procedimento:

- nei confronti dell'appaltatore qualora sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 6/9/2011 e cioè la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.lgs. n. 159/2011;

- nei confronti dell'appaltatore qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per:

a) delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1529);

b) per delitti previsti dall'articolo dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis , 317, 318, 319, 319-ter , 319-quater e 320 del codice penale;

c) per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.

Le Amministrazioni dovranno, pertanto, porre in essere tutte quelle misure dirette ad acquisire tutti i dati e le informazioni utili al fine di procedere alla risoluzione dei contratti in tutti i casi in cui sussistono i suindicati presupposti riguardanti l'accertamento dei reati commessi dall'appaltatore o dalla stazione appaltante.

Il **comma 62** modifica la legge in materia di "giurisdizione e controllo della Corte dei conti" del 1994, in particolare intervenendo sull'azione di responsabilità erariale per "danno all'immagine", quale danno non patrimoniale, derivante da reati contro la P.A., di cui alla L. 97/2001, su due aspetti:

- viene individuato un criterio di quantificazione che finora è stato frutto di elaborazione giurisprudenziale mediante criterio puramente equitativo; con la riforma la quantificazione si attesta sul seguente parametro: il doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente;
- viene reso quasi automatico il sequestro conservativo preventivo che, nelle altre ipotesi di danno erariale diverse dal danno all'immagine, è disciplinato così:

*"Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.*

*Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:*

*a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;*

*b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto."*

Secondo la giurisprudenza contabile (Corte Conti App. Sicilia, sent. 23/2013), anche la P.A., nelle sue varie articolazioni, ha un interesse costituzionalmente tutelato all'integrità della propria immagine (ossia della propria giuridica identità e, quindi, della reputazione, del prestigio, della credibilità istituzionale di fronte agli utenti ed all'intera collettività) e che la lesione inferta all'immagine ed al prestigio della P.A. comporta inevitabilmente la vanificazione di una quota (più o meno ampia, a seconda della gravità del fatto illecito) delle risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni amministrazione normalmente impiega (in ottemperanza a precisi obblighi imposti dalla normativa vigente) ai fini del progressivo miglioramento dei propri standard operativi e della conseguente diffusione, all'interno ed all'esterno, di un'immagine istituzionale caratterizzata dalla tutela della legalità nonché dal perseguimento dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'efficacia della propria azione.

Riguardo l'applicazione della norma in esame, vi sono alcune pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti che, in un caso (Corte Conti Liguria, sent. N. 1/2013), ha ritenuto non applicarsi la nuova norma sopravvenuta dopo l'udienza di discussione e, in un altro caso (Corte Conti Lombardia, sent. 17/2013), ha ravvisato non applicabile la nuova norma "trattandosi di norma di diritto sostanziale entrata in vigore in epoca successiva alla commissione dell'illecito" e, infine in un altro caso (Corte Conti Sicilia, Sent. N. 266/2013), ha fatto uso della nuova norma pur ammettendo la sua irretroattività: "La norma in questione pur non avendo effetto retroattivo e, pertanto, non essendo direttamente applicabile ai giudizi in corso ha introdotto per la prima volta un preciso criterio di quantificazione che il Collegio, nell'ambito della propria valutazione, ritiene di potere prendere a punto per la quantificazione del danno all'immagine di cui è causa,..."